

**D.M. Economia e Finanze 14 marzo 2003**  
**Istituzione della nuova serie "A7" di buoni fruttiferi postali.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante "Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero" convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: "Trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste Italiane" (deliberazione n. 244/97);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: "Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli 2 e 6;

Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante "Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto 9 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze recante: "Istituzione di una nuova serie di buoni postali fruttiferi", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2003;

Ritenuto necessario ridefinire scadenze e rendimenti dei buoni fruttiferi postali, ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 – parte prima;

Su proposta del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

DECRETA

Art. 1.

*Istituzione della nuova serie*

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali, contraddistinta con la sigla "A7".

2. A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla "A6", istituita con decreto 9 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2003.

Art. 2.

*Taglio e importo massimo sottoscrivibile*

1. I buoni della nuova serie "A7" rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000.

2. I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per importi di 250 euro e multipli.

3. I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.

Art. 3.

*Prezzo di emissione*

1. I buoni postali fruttiferi della nuova serie "A7" sono emessi al valore nominale.

Art. 4.

*Durata e interessi*

1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie "A7" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione.

2. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

3. I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata.

4. Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste Italiane S.p.A.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2003

*Il Ministro:* TREMONTI

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA  
SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA "A7"

	Saggio di interesse lordo
1° anno	2,25%
2° anno	2,50%
3° anno	3,25%
4° anno	3,25%
5° anno	3,25%
6° anno	4,50%
7° anno	4,50%
8° anno	4,50%
9° anno	4,50%
10° anno	5,25%
11° anno	5,25%
12° anno	5,25%
13° anno	5,25%
14° anno	5,25%
15° anno	5,50%
16° anno	5,50%
17° anno	5,50%
18° anno	5,50%
19° anno	5,50%
20° anno	5,50%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente  
al lordo dell'imposta sostitutiva del 12.50%.